

L'aliquota sarà più bassa dell'attuale Ires. Tributo unico qualunque sia la forma giuridica

Un'imposta unica per l'impresa

Con l'Iri prelievo proporzionale su aziende e professioni

DI ANDREA BONGI

In arrivo un'unica imposta proporzionale per le imprese ed i professionisti: l'Iri, l'imposta sul reddito imprenditoriale. Qualunque sia la forma prescelta per l'esercizio dell'attività in futuro si pagherà quindi la stessa imposta la cui aliquota sarà più bassa dell'attuale Ires. Ecco il «piatto forte» dello schema di disegno di legge delega recante disposizioni per la revisione del sistema fiscale ieri al Consiglio dei ministri. Indenni invece come si evince dalla relazione, sia l'Irpef che l'Irap. Previsti poi anche l'estensione dei sistemi di tassazione basati sull'imposizione sostitutiva per i soggetti di minori dimensioni e il potenziamento delle attività di selezione e controllo attraverso l'uso delle banche dati dell'anagrafe tributaria. Scompare invece, a sorpresa, l'ampliamento degli effetti del maggior reddito accertato sinteticamente, presente nella prima versione del provvedimento di riforma della fiscalità.

Imposta sul reddito imprenditoriale. L'idea di fondo che muove l'esecutivo al riordino del sistema di tassazione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo è quella di scindere in due componenti l'attuale unico reddito, assoggettandolo a due diversi regimi fiscali. Il reddito proprio dell'attività imprenditoriale

I VANTAGGI

SCISSIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA/STUDIO DA QUELLO DELL'IMPRENDITORE/PROFESSIONISTA – VANTAGGI:

1. tassazione uniforme a prescindere dalla forma scelta per l'esercizio dell'attività;
2. gli utili non distribuiti scontano una tassazione minore favorendo la capitalizzazione;
3. considera come separata l'azienda/studio dall'attività dell'imprenditore/professionista;
4. il reddito di lavoro di quest'ultimo è tassato ad Irpef al pari del lavoro dipendente e assimilato

riale o professionale da tassare alla stregua dell'attuale Ires, con la nuova «imposta sul reddito imprenditoriale», che si baserebbe su un'aliquota proporzionale più bassa di quella attualmente in vigore per favorire i processi di capitalizzazione e penalizzare la distribuzione di compensi all'imprenditore e ai soci. Il reddito che invece l'imprenditore o il lavoratore autonomo ritrae dall'attività, verrebbe tassato in capo a quest'ultimo come reddito soggetto ad Irpef sulla base degli ordinari criteri di proporzionalità vigenti. Si tratta di una scissione in grado di conferire equità fiscale al reddito ritratto dall'imprenditore o dal professionista per il suo apporto lavorativo all'attività

che verrebbe tassato allo stesso modo delle altre forme di redditi di lavoro (dipendente, assimilato, pensione ecc.). Allo stesso tempo sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo finirebbe l'attuale doppio binario fra regime Ires e Irpef basato unicamente sulla forma scelta per l'esercizio dell'attività per lasciare spazio ad un regime unico, quello dell'Iri appunto, basato su di un'imposta proporzionale. Per evitare fenomeni di doppia tassazione, il reddito che l'imprenditore o il professionista ritraerà dall'attività quale remunerazione del proprio contributo lavorativo, verrà considerato quale costo deducibile dall'imposta sulle società gravanti sull'azienda o lo

studio professionale. Una sorta di scomposizione fra capitale e lavoro quindi. Il reddito prodotto dai capitali investiti scontrerà la nuova imposta proporzionale (Iri) mentre la remunerazione del lavoro dell'imprenditore pagherà l'Irpef nei modi ordinari, ma sarà deducibile dall'imposta sul capitale aziendale o professionale.

Riordino del reddito d'impresa e del valore della produzione. La nuova imposta sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo verrà inoltre rivisitata quanto alla formazione della sua base imponibile con l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina che regola il bilancio d'esercizio e che avranno effetti anche per il valore della produzione ai fini dell'Irap. Prevista dunque la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti dei beni strumentali, delle spese generali e di particolari categorie di costi. Per non porre vincoli alle attività di internazionalizzazione delle imprese italiane l'esecutivo propone inoltre di semplificare e razionalizzare il sistema fiscale delle operazioni transfrontaliere. Capitolo a parte per le perdite su crediti. L'obiettivo della proposta di riforma è quello di introdurre chiarezza circa la corretta imputazione temporale delle stesse.

Rafforzamento dei controlli. L'obiettivo esplicito è quello di estendere sempre di più l'utilizzo dei c.d. «controlli mirati». Si

tratta cioè di sottoporre a verifica fiscale solo quei soggetti che presentano i maggiori indici di pericolosità fiscale che gli uffici possono ottenere dall'esame delle informazioni contenute nelle banche dati dell'anagrafe tributaria. Oltre ai suddetti criteri selettivi il rafforzamento dei controlli dovrebbe passare poi anche per il potenziamento e la razionalizzazione della tracciabilità dei pagamenti e dell'utilizzo della fatturazione elettronica.

Largo ai regimi ad imposta unica. Per i contribuenti di minori dimensioni il pacchetto di misure approvate prevede invece la possibilità di istituire regimi forfettari basati su un'imposta unica omnicomprensiva. Al tempo stesso i regimi ad imposta sostitutiva già in vigore (es. nuovi contribuenti minimi) dovranno essere razionalizzati con quelli che verranno introdotti a seguito dell'esercizio della delega. Scomparsa invece la norma che attribuiva al maggior reddito accertato sinteticamente in capo al contribuente rilevanza anche ai fini delle altre imposte dovute per effetto della natura dell'attività svolta nonché ai fini degli obblighi contributivi. Si tratta di una eliminazione più che opportuna. Tale norma avrebbe infatti sancito la sostanziale equiparazione del redditemetro agli studi di settore.